



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Milano

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

SENTENZA	
N.	10498
ANNO 2019	
RUOLO GENERALE	
N.	31075/19
REPERTORIO	
N.	11607/19
DEPOSITATA IL	
30.10.19	

Il Giudice di Pace di Milano Sez.V, dott.ssa La Greca Concettina ha pronunciato

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N.31075/019 R.G.A.C. avente ad OGGETTO: Opposizione
ex art.615 cpc.

TRA

, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Margherita Kosa e Primo Osvaldo
Augeri ed elett. te dom.to nel di loro studio in Cesano Boscone , alla via Boccaccio
2/d

OPPONENTE

E

Agenzia delle Entrate s.p.a. (già Equitalia spa) Concessionario riscossione tributi
per la Provincia di Milano rapp.ta e difesa dal funzionario delegato Emanuela Perri
Maria ed elett.te dom.ta c/o sede ente in Milano Viale Dell'Innovazione 1/b

OPPOSTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'epigrafata parte ricorrente proponeva
opposizione per l'accertamento negativo del debito avverso estratto di ruolo come

6/10/19

recepito a mezzo accesso presso gli uffici della Equitalia in data 21.03.019 ed inerente il mancato pagamento di cartelle esattoriali come elencate nell'atto di opposizione .

Eccepiva il ricorrente l'esperibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo in quanto mai aveva ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali in oggetto ed eccepiva ,altresì, la prescrizione delle pretese impositive per esser decorso il quinquennio.

Si costituiva in data 15/7/019, la Agenzia di Riscossione spa che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione inerente l'estratto di ruolo e la rituale notifica delle cartelle esattoriali tanto che la ricorrente consapevole delle notifiche aveva effettuato pagamenti in relazione ad una delle cartelle dedotte non conosciute e segnatamente la n.06820120132198705000.Depositava i documenti attestanti le dedotte eccezioni.

Alla stregua eccepiva l'infondatezza dei motivi di opposizione in uno alla reclamata prescrizione.

Istruita la causa per tabulas, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti , la medesima all'udienza del 17.7.019 veniva introitata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione, incardinata con atto di citazione è risultata fondata in parte qua e va, accolta per le motivazioni di cui appresso.

Va preliminarmente osservato l'ammissibilità della domanda avverso l'estratto di ruolo per ormai conforme giurisprudenza della Corte di Cassazione. I Supremi Giudici hanno precisato che deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, in quanto sorge in capo al destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse ex art.100 c.p.c. a chiarire con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e ad invocare una tutela giurisdizionale di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva. (cfr.Cass.Sez.Un.Ord..10672/09 cit. e Cass.Sez.Un.n.11087/2010). L'opposizione così proposta, in conformità ai principi generali sull'interesse ad agire – i quali ammettono un'azione di accertamento negativo contro un atto della P.A. da cui derivano, in base al principio di legalità, indefettibili conseguenza sanzionatorie – deve ritenersi ammissibile, posto che **“la notifica delle cartelle esattoriali è sufficiente a far sorgere l'interesse ad agire”** (cfr. Cass. n. 29175

